



## **Ordinanza concernente gli esercizi pubblici**

IL MUNICIPIO DI LOSONE

### **d e c r e t a:**

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, gli art. 36 ss e 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996, le modifiche della Legge sugli esercizi pubblici entrate in vigore il 22 giugno 1998,

### **CAPITOLO I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Oggetto**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio e quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

### **CAPITOLO II Orari di apertura**

#### **Art. 2 Locali notturni**

<sup>1</sup> I locali notturni, le discoteche e i piano bar devono aprire tra le ore 19.00 e le ore 22.00.

<sup>2</sup> Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

### **CAPITOLO III Orari di chiusura**

#### **Art. 3 Locali in genere**

<sup>1</sup> Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar, devono chiudere entro le ore 01.00.

<sup>2</sup> Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 9 cpv. 2 e 18 cpv. 2 della presente ordinanza.

#### **Art. 4 Locali notturni**

I locali notturni, le discoteche e i piano bar devono chiudere tra le ore 02.00 e le ore 05.00.

## CAPITOLO IV Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

### **Art. 5 Notifica**

<sup>1</sup> Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

<sup>2</sup> Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo.

### **Art. 6 Facoltà del Municipio**

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

## CAPITOLO V Deroghe

### **Art. 7 Definizione**

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

### **Art. 8 Concessione**

<sup>1</sup> Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 4), può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.

<sup>2</sup> Il Municipio concede notte libera a tutti gli esercizi pubblici del comune i seguenti giorni: sabato e martedì di carnevale, 1° agosto, 24 e 31 dicembre.

<sup>3</sup> Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, la Polizia comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

### **Art. 9 Limitazione**

<sup>1</sup> Salvo per le festività riconosciute, non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 02.30, da valutare caso per caso dal Municipio.

<sup>2</sup> La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.

### **Art. 10 Tasse**

Per il rilascio di deroghe d'orario il Municipio preleva una tassa di Fr. 30.-- per ora.

## CAPITOLO VI Permessi speciali

### **Art. 11 Concessione**

Il Municipio può autorizzare, per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

#### **Art. 12 Presupposti**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno Fr. 3'000'000.- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico: a questo proposito il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
- alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

#### **Art. 13 Limitazioni**

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche, così come regolare le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

#### **Art. 14 Tasse**

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da Fr. 50.-- a Fr. 500.--.

### **CAPITOLO VII**

#### **Ballo pubblico**

#### **Art. 15 Assoggettamento**

<sup>1</sup> L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

<sup>2</sup> È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

<sup>3</sup> Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

#### **Art. 16 Limitazioni**

Il Municipio può imporre all'organizzazione disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

### **CAPITOLO VIII**

#### **Apparecchi da gioco e musica**

#### **Art. 17 Premessa**

<sup>1</sup> L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

<sup>2</sup> Il gerente è responsabile con la sua presenza ed ha l'obbligo, in particolare, di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale.

**Art. 18 Musica**

<sup>1</sup> L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 17 cpv. 1 è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.

<sup>2</sup> Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se esso non provoca disturbo al vicinato.

<sup>3</sup> Sono riservate le norme del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti.

**CAPITOLO IX**  
**Tasse di cancelleria**

**Art. 19 Applicazione**

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

**CAPITOLO X**  
**Sanzioni**

**Art. 20 Multa**

Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura come pure di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

**Art. 21 Revoca**

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

**CAPITOLO XI**  
**Rimedi di diritto**

**Art. 22 In generale**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**Art. 23 In particolare**

Contro la decisione del Municipio in materia di contravvenzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**CAPITOLO XII**  
**Disposizioni finali**

**Art. 24 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.

**IL MUNICIPIO**

\* \* \*

**Approvata dal Municipio con risoluzione no. 3719 del 26 agosto 1998.**

**Publicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dall'11 al 28 settembre 1998 compresi.**

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.**